

ALLEGATO al D.R. n.3693/2009 del 15 giugno 2009

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL' ATENEIO DI PALERMO

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- c) per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- d) per Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- e) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master di primo e secondo livello;
- f) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master;
- g) per Classe di appartenenza di Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, determinati da Decreti Ministeriali;
- h) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
- j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- l) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio;
- m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio attivati nell'Università di Palermo per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento Generale sull'Autonomia.

TITOLO I

Corsi di Studio e strutture didattiche

Articolo 3

Titoli e Corsi di Studio

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR) e Master universitario di 1° e 2° livello.
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Studio.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe, hanno identico valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.
5. I Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi *curricula*, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati nei rispettivi Regolamenti Didattici.

Articolo 4

Strutture didattiche

1. L'offerta formativa dell'Ateneo include:
 - Corsi di Laurea
 - Corsi di Laurea Magistrale
 - Corsi di Specializzazione
 - Corsi di Dottorato di Ricerca
 - Corsi di Master Universitario
2. I Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione afferiscono alle Facoltà. I Corsi di Dottorato, anche aggregati in Scuole di Dottorato, e i Corsi di Master, sono organizzati a livello di Ateneo.
3. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere Interfacoltà e/o Interclasse e/o Interateneo, ma afferiscono comunque ad una Facoltà.

Articolo 5

Ordinamenti Didattici

1. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, ai sensi della normativa vigente, disciplinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio indicando le relative classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà di afferenza (nel caso di Corsi di Studio Interfacoltà);
 - b) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito riferendoli, per quanto riguarda quelle previste alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1 del D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari (SSD) nel loro complesso;
 - c) le conoscenze iniziali per l'accesso ai corsi e le relative modalità di verifica ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività didattiche.

Le determinazioni di cui ai punti a), b), e d) sono assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

2. Oltre alle attività formative qualificanti individuate per ogni Classe di Corso di Studio dai Decreti Ministeriali, i Corsi di Studio dovranno prevedere:
 - a) attività formative autonomamente scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, purchè coerenti con il progetto formativo; la verifica della coerenza con il progetto formativo non è richiesta nel caso di insegnamenti attivati nella stessa facoltà per corsi di studio dello stesso livello o per tale specifica tipologia di attività formativa;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
 - d) attività formative non previste dalle lettere precedenti;

- e) attività formative relative agli *stage* e ai tirocini formativi nell'ipotesi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. 270/2004.
3. L'insieme degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio confluisce annualmente nel Manifesto Didattico di Facoltà.

Articolo 6

Regolamenti Didattici

1. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento Didattico.
2. I Regolamenti delle Facoltà determinano le norme generali e comuni cui devono attenersi i Regolamenti delle strutture didattiche attivate al loro interno nel rispetto della normativa vigente.
3. In caso di dissenso tra diverse Facoltà che partecipano a Corsi di Studio Interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
4. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
 - f) la quota dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, che non potrà essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico o nei casi previsti dalla normativa sulle Lauree delle Professioni Sanitarie;
 - g) i criteri e le procedure per la valutazione della qualità delle attività svolte;
 - h) eventuali limitazioni alle iscrizioni ad anni successivi;
 - i) le propedeuticità intese come condizioni sulla sequenza temporale degli esami.
5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Tali disposizioni sono sottoposte al parere degli Osservatori Permanenti della Didattica, come previsto al successivo articolo 14.

Articolo 7

Le Facoltà e i Consigli di Facoltà

1. La Facoltà è sotto l'aspetto didattico la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori nonché la sede dei Corsi di Studio ed assicura il coordinamento generale delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le strutture didattiche attivate all'interno di questa.
2. L'istituzione di una nuova Facoltà è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno un Corso di Studio ad essa afferente.
3. La Facoltà è retta da un Consiglio di Facoltà, la cui composizione è determinata dallo Statuto.
4. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside che lo convoca e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. I compiti del Consiglio di Facoltà e le attribuzioni del Preside sono stabiliti dallo Statuto.

Articolo 8

I Corsi di Studio e i Consigli di Corso di Studio

1. I Corsi di Studio al termine dei quali, previo superamento della prova finale, vengono rilasciati i titoli di studio corrispondenti, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti Ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
2. Qualora l'Ordinamento Didattico di un Corso di Laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, il Corso di Laurea appartiene ad ambedue le Classi (Corso Interclasse). Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, dovrà indicare la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il Corso di Laurea, e al secondo anno per il Corso di Laurea Magistrale.
3. I Corsi di Studio possono anche essere attivati mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio Interateneo) o anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio Interfacoltà). Le convenzioni e gli accordi determinano le particolari norme organizzative di detti Corsi, e l'Ateneo e la Facoltà presso cui detti Corsi sono incardinati accademicamente e amministrativamente. I compiti del Consiglio di Corso di Studio e le attribuzioni del Presidente sono stabiliti dallo Statuto.
4. I Corsi di Studio (ivi compresi quelli Interfacoltà e Interclasse) sono retti da un Consiglio di Corso di Studio la cui composizione è determinata dallo Statuto.
5. I compiti del Consiglio di Corso di Studio e le attribuzioni del Presidente sono stabiliti dallo Statuto.

Articolo 9

I Consigli di Classe e Interclasse

1. Su delibera motivata dei Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio interessati, si possono costituire uno o più Consigli di Classe e Interclasse, che comprendono più Corsi di Studio disciplinarmente affini per obiettivi formativi. I poteri e le competenze dei Consigli di Classe e/o Interclasse coincidono con quelli dei Consigli di Corso di Studio che sostituiscono.
2. I Regolamenti di Facoltà determinano le modalità per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei Consigli di Classe e Interclasse.
3. Il Consiglio di Classe e Interclasse è costituito da tutti i docenti che fanno parte dei Consigli di Corso di Studio di afferenza e dalle rappresentanze nei limiti previsti dallo Statuto.
4. Il Consiglio di Classe e Interclasse è retto da un Presidente, che lo convoca con le modalità definite dal relativo Regolamento.

Articolo 10

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. La procedura e i requisiti per l'istituzione dei Corsi di Studio è disciplinata dalla normativa vigente.
2. L'attivazione di un Corso di Studio, istituito ai sensi del comma 1, e la disattivazione di un Corso di Studio, sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà o dei Consigli delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di Studio Interfacoltà). L'attivazione di un Corso di Studio è subordinata all'inserimento dello stesso nella Banca Dati dell'Offerta Formativa del Ministero.
3. L'attivazione o la disattivazione di un Corso di Studio decorre dall'anno accademico successivo alla delibera del Senato Accademico.
4. In caso di disattivazione di un Corso di Studio, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, fermo restando che la frequenza del corso è limitata alla durata legale del corso stesso, oppure di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento, a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Articolo 11

Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario (CFU), definito all'articolo 1 punto j) del presente regolamento, corrisponde a 25 ore di impegno complessivo medio per studente, salvo i casi specifici previsti dalla normativa vigente. Il CFU riguarda ore di lezione, di studio individuale, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività

formative (quali a titolo esemplificativo: tesi, progetti, tirocini, apprendimento delle lingue straniere e dell'uso di sistemi informatici).

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dalle Facoltà di riferimento dei Corsi, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo di 60 CFU complessivi nei Corsi di Laurea, o di 40 CFU in quelli di Laurea Magistrale.
6. Ai sensi della normativa vigente in materia di Servizio Civile, allo studente che ne faccia esplicita e documentata richiesta, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere crediti formativi universitari, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5 lettera d).
Il Consiglio di Corso di Studi, nell'ambito del massimo previsto di 9 crediti, dovrà riconoscere agli studenti che partecipano ai progetti presentati dall'Università degli Studi di Palermo, un minimo di 6 crediti formativi universitari da imputare alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270 ed un minimo di 6 crediti formativi universitari da imputare alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera d).

Articolo 12

Manifesto degli Studi e curricula

1. Il Senato Accademico approva il Manifesto degli Studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, comprensivi degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, dei Corsi di Studio Interclasse, Interfacoltà e Interateneo.
2. I Manifesti di Facoltà vengono resi pubblici e raccolti nella Guida dello Studente.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei *curricula* fissati nel Regolamento del Corso di Studio, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un *curriculum* individuale.

Articolo 13

Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo, al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente con le modalità dettate dal relativo regolamento.

Articolo 14

Osservatori Permanenti della Didattica

1. In seno a ciascun Corso di Studio dovrà essere istituito un Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente da professori e ricercatori sorteggiati e da studenti designati su base elettiva.
2. Tale Osservatorio provvede a:
 - a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico;

- b) esprimere il parere di cui all'art. 6 comma 5.3. L'Osservatorio viene istituito a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare al Preside e al Rettore l'avvenuto accertamento di irregolarità.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Articolo 15

Corsi di Laurea

- 1 Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
- 2 L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge anche dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 21 comma 4 del presente Regolamento.
4. Per accedere ad un Corso di Studio, agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale.
5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e determinano le modalità della prova di verifica, che dovrà essere prevista per ciascun Corso di Laurea. La verifica può avvenire anche a conclusione di attività propedeutiche svolte, eventualmente, in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso anche attraverso attività formative integrative e con modalità definite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
- 6 La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana e di quelli relativi alla prova finale, conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
- 7 Per i Corsi di Laurea afferenti alla stessa Classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 11 comma 7 lett. a) del D.M. 270/2004, devono condividere almeno 60 CFU, l'individuazione dei 60 CFU comuni e la loro assegnazione ai SSD, avvengono:
 - a) se tutti i Corsi di Laurea appartengono alla stessa Facoltà, per deliberazione del Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea o il Consiglio di Classe, ove costituito;
 - b) nel caso di Corsi di Laurea appartenenti a Facoltà diverse, per deliberazione dei Consigli di tutte le Facoltà interessate, su proposta di una Commissione paritetica costituita da tre docenti per ciascuna Facoltà; in caso di mancata approvazione la deliberazione è assunta dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione.
- 8 Le attività comuni previste dal comma 7 sono collocate di norma nel primo anno e, comunque, per almeno due terzi nel primo anno e per la rimanente parte entro il secondo anno.
- 9 Gli insegnamenti che ricadono tra le attività comuni di cui al comma 7, sono equipollenti anche se attivati in Corsi di Laurea di Facoltà diverse, ai fini della codifica dell'insegnamento e ai fini dei passaggi tra i Corsi di Laurea.
- 10 Le disposizioni dei commi da 7 a 9 non si applicano ai corsi di cui all'art. 1 comma 1 Legge 264/1999.
- 11 Quando il trasferimento è effettuato tra Corsi di Laurea appartenenti alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al singolo specifico settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Articolo 16

Corsi di Laurea Magistrale

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 21, comma 4.
Per i Corsi di Laurea a ciclo unico si applica quanto disposto dall'art. 15, comma 3.

2. In deroga al comma 1, sulla base delle previsioni dei Decreti Ministeriali e alle condizioni da essi stabilite, l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale può avvenire con il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore esclusivamente per i Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello ovvero per i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
3. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni; quella dei Corsi a ciclo unico è di cinque o sei.
4. Gli studenti che maturano 120 crediti (300 o 360 per le Lauree a ciclo unico secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi al superamento della prova finale), conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. I criteri di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai Corsi Universitari, sono stabiliti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale.
6. Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree Magistrali dell'Ateneo e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento di cui al comma 5 deve in ogni caso:
 - a) dettagliare le attività formative per almeno 60 Crediti Formativi Universitari che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;
 - b) Individuare univocamente i soli Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. L'indicazione tra settori in alternativa è ammessa esclusivamente nel caso in cui il Corso di Laurea Magistrale presenta differenti curricula; per ciascuno dei settori in alternativa deve essere riportato lo specifico riferimento al curriculum di pertinenza.
 - c) indicare le procedure di valutazione per il riconoscimento, totale o parziale, delle attività formative di cui alla lettera a), svolte nei corsi per il conseguimento del titolo di ammissione di cui al comma 1;
 - d) stabilire, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, le modalità per il conseguimento degli stessi, prevî all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, anche mediante l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'Ateneo;
 - e) definire le modalità della verifica della personale preparazione.
7. L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale è consentita con riserva anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione alle lezioni secondo il calendario delle attività didattiche stabilito dalla Facoltà. Possono iscriversi "con riserva" ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Laurea, anche a previgente ordinamento, che conseguiranno la laurea entro e non oltre il termine fissato dall'art. 22 comma 2 e ,comunque, nella sessione di laurea di fine anno accademico stabilita dalla facoltà in relazione a tale termine , a condizione:
 - di essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale;
 - di aver già conseguito almeno 150 crediti, relativi al corso di ultima iscrizione.Lo studente iscritto "con riserva" non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea Magistrale, né ottenere certificazioni, fino a quando non abbia conseguito la Laurea.
L'iscrizione "con riserva" non è ammessa per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato.
Per tali corsi lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in mancanza della laurea purché già in possesso dei requisiti curriculari e purché sussista la condizione del conseguimento della laurea prima dell'immatricolazione alla Laurea Magistrale.

Articolo 17

Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. I Decreti Ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ivi compresi gli eventuali Crediti Formativi Universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti determinato dai Decreti Ministeriali, fatte salve le disposizioni previste da specifica normativa o da direttive dell'Unione Europea.

Articolo 18

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. La durata normale dei Corsi è di tre anni.

3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti mediante convenzioni anche in consorzio con altre Università italiane e straniere e con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio -

Articolo 19

Master universitari

1. L'Ateneo, in base a quanto previsto da apposito Regolamento, può attivare Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente e Aggiornamento Professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master Universitario è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Corsi di Master Universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stata rilevata l'esigenza e deve essere ispirata a criteri di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria, nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti, di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master Universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 20

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a singoli corsi di insegnamento

1. Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 15 comma 8, le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio, sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente. Il Consiglio, sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo ai sensi dell'art. 15, comma 5 (Laurea), e dell'art. 16 (Laurea Magistrale). Per i corsi a numero programmato è richiesto comunque il superamento delle prove di accesso.
2. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 21

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di Studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo, è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la semplice ratifica, da parte del Consiglio di Corso di Studio interessato.

4. Il riconoscimento dell' idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell' ammissione a Corsi di Studio attivati presso l' Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere dei Consigli di Corso di Studio interessati, dal Senato Accademico, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Articolo 22

Calendario Didattico

1. L' anno accademico ha inizio il 1° ottobre di ciascun anno e termina il 30 settembre dell' anno successivo.
2. Le sessioni di esami di profitto di un anno accademico si svolgono a partire dalla conclusione del primo periodo didattico (semestre, quadrimestre o trimestre) e si concludono entro il 28 febbraio.
Le sessioni di esami di Laurea e di Laurea Magistrale di un anno accademico si svolgono a partire dalla conclusione del primo periodo didattico (semestre, quadrimestre o trimestre) e possono concludersi entro il 31 marzo.
3. Il Calendario Didattico viene approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Studio o Interclasse ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, prima dell' inizio dell' anno accademico.
4. Il Calendario Didattico di Facoltà deve prevedere:
 - a) la netta separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli esami;
 - b) lo svolgimento di un minimo di 6 appelli annui di esame distribuiti in almeno 3 sessioni, distanziati di almeno 10 giorni dalla data d' inizio di ciascuno appello;
 - c) lo svolgimento di ulteriori appelli riservati ai fuori corso eventualmente anche nei periodi di lezione.

Articolo 23

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio definiscono per ciascun insegnamento l' articolazione in:
 - a) moduli didattici, a ciascuno dei quali deve corrispondere un numero di CFU non inferiore a 3; Per quanto attiene ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico delle classi LM41 e LM46 e dei corsi di laurea per le professioni sanitarie i piani di studio devono garantire che il rapporto tra la somma di CFU erogabili (esclusi quelli previsti per le tesi e per il tirocinio professionalizzante) e il numero totale di moduli attivati non sia inferiore a 4 CFU per i corsi LM41 e LM46 e a 3 CFU per i Corsi di laurea per le professioni sanitarie; inoltre, l' articolazione degli insegnamenti, ove necessaria per confluenza di contenuti didattici, deve prevedere, per ciascun Corso integrato, un massimo di 4 moduli attivati.
 - b) differenti tipologie di attività formativa (lezione frontale, esercitazione in aula, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni sul campo);
 - c) attività seminariali;

distribuendo tra le varie tipologie il monte di CFU assegnato all' insegnamento. In ogni caso la prova di verifica finale sarà unica, non può essere articolata in prove di verifica parziale, e tenderà ad accertare il profitto complessivo dello studente.

2. I Consigli di Corso di Studio possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l' inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate, in osservanza dei "requisiti necessari". Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
3. I Consigli di Facoltà, possono attivare corsi di insegnamento liberi o *Summer School*, anche in aggiunta a quelli elencati nel Manifesto degli Studi, fruibili dagli studenti ai sensi dell' art. 10 comma 5 del D.M. 270/2004. Ciascun corso libero, con un numero di CFU definito, deve afferire ad un SSD o ad un ambito disciplinare e la sua copertura avviene con le stesse procedure seguite per l' assegnazione degli insegnamenti in ordinamento. La attivazione dei corsi liberi presuppone la definizione delle procedure di verifica del profitto.

Articolo 24

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso di Studio competente, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.
4. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
5. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Professore o Ricercatore del medesimo o di affine settore disciplinare o un cultore della materia. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Facoltà in conformità alla normativa vigente. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice.
6. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per ben motivate ragioni, il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 22 comma 2, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Articolo 25

Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti

1. L'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio avviene secondo una modalità a tempo pieno (da 60 a 80 CFU annui) o a tempo parziale (con un numero di CFU maggiore di 30 e minore di 60).
2. Lo studente annualmente, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione, presenta il piano di studi, facendo riferimento a quello previsto dal Manifesto nell'anno di immatricolazione, e indica, tramite apposita procedura, gli insegnamenti che intende frequentare nell'anno accademico, fatte salve le propedeuticità. Lo studente può comunque scegliere di seguire il piano di studi standard per 60 CFU annui.
La modalità di iscrizione (tempo pieno, tempo parziale) non è modificabile nell'anno di scelta.
3. Le modalità di iscrizione di cui al presente articolo non si applicano agli studenti fuori corso e a quelli iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento, precedente all'entrata in vigore del D.M. 509 /99. Non si applica, altresì, agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.
4. La durata legale del corso di studio è quella fissata dal relativo ordinamento.
5. Lo studente viene considerato decaduto dopo una permanenza complessiva nel corso di studio di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata legale.
La durata massima complessiva prevista per la decadenza non viene modificata nel caso di interruzioni della carriera, che vengono, pertanto, comprese nella stessa.
Lo studente che voglia riprendere gli studi è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione e al pagamento di una tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi.

Articolo 26

Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori

1. I doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori sono disciplinati dal presente Regolamento sulla base delle vigenti norme di stato giuridico. Ai fini e nei limiti del presente articolo il termine Docenti indica riassuntivamente i Professori, i Ricercatori e Professori incaricati stabilizzati. Inoltre, il termine "modulo didattico" indica qualsiasi

attività formativa da svolgere in accordo all'articolazione didattica prevista nei manifesti dei Corsi di Studio dell'Ateneo, attività articolata in lezioni, esercitazioni, e/o attività di laboratorio. La durata di una singola lezione o esercitazione è convenzionalmente assunta pari a una ora.

2. L'attività didattica dei docenti si realizza in modo prioritario nell'ambito dei Corsi di Studio di Facoltà, secondo le seguenti tipologie:
 - a) didattica frontale (lezioni, seminari ed esercitazioni in aula o in laboratorio o presso le strutture cliniche, nell'ambito di uno o più moduli didattici nonché le attività professionalizzanti per le lauree di area biomedica e delle professioni sanitarie);
 - b) didattica sul campo;
 - c) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e apprendimento;
 - d) assistenza nelle attività pratiche e di laboratorio;
 - e) verifica del processo di apprendimento durante lo svolgimento dei moduli didattici assegnati e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
 - f) assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati conclusivi di un Corso di Studio;
 - g) partecipazione alle Commissioni di esame di altri insegnamenti e alle Commissioni di Laurea;
 - h) tutorato accademico nell'attività di tirocinio di formazione e orientamento.
3. Il carico didattico totale di ciascun docente, comprendente le attività indicate nel precedente comma, è stabilito dalla legislazione universitaria.
4. I Consigli di Facoltà stabiliscono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili. Nell'ambito di tale programmazione, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, i Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati, assegnano a ciascun docente il compito didattico istituzionale nell'ambito dei moduli didattici attivati presso i Corsi di Studio della Facoltà e/o quelli Interfacoltà cui essa aderisce.
5. Per soddisfare le esigenze didattiche delle Facoltà, i docenti possono assumere per supplenza la responsabilità di ulteriori moduli didattici diversi da quelli di espletamento del carico didattico istituzionale, per non più di 130 ore, con esclusione dei Master e dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Per supplenze in Facoltà diverse da quella di afferenza, è richiesto il nulla osta di quest'ultima. Condizioni e modalità per ottenere il nulla osta a svolgere attività didattica continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione esterni all'Ateneo, sono fissate in apposito Regolamento emanato dal Senato Accademico.
6. I docenti chiamati a svolgere i compiti istituzionali connessi alle cariche di Rettore e Prorettore possono ottenere una riduzione del carico didattico totale. La misura di tale riduzione è stabilita dal Senato Accademico su motivata richiesta dei docenti interessati, limitatamente al periodo del relativo mandato.
7. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei moduli didattici a lui assegnati. Eventuali ore di assenza dovranno essere recuperate; nel caso di assenze per periodi di oltre una settimana, il docente concorderà con il Preside la soluzione più idonea a garantire la continuità dell'insegnamento e l'eventuale svolgimento degli esami. Sarà comunque cura del docente informare, con avviso pubblico, gli studenti di ogni mutamento del calendario didattico.
8. Nei periodi dell'a.a. in cui non è impegnato nei moduli didattici, il docente può assentarsi per motivi connessi alla propria attività di ricerca e di docenza. Nel caso in cui l'assenza dovesse prolungarsi per un periodo di tempo superiore a una settimana, egli è tenuto a informare preventivamente il Preside della Facoltà. Per assenze superiori a tre settimane, è necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Facoltà.
9. All'inizio di ciascun anno accademico, i docenti sono tenuti a presentare il programma di ciascun modulo didattico ad essi affidato. Tale programma dovrà indicare il tema generale del Corso che si intende svolgere, gli argomenti che saranno sviluppati e la loro articolazione. Il programma dovrà indicare altresì la bibliografia consigliata, la metodologia didattica prevista (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche o di laboratorio, ecc.) e la metodologia di valutazione.
10. Il controllo dell'attività didattica è affidato ai Presidi di Facoltà, i quali lo eserciteranno, sentito il Consiglio di Facoltà, nelle forme e nei modi previsti dai Regolamenti di Facoltà. Ai fini di tale controllo, ciascun docente è tenuto a documentare l'espletamento dell'attività didattica frontale connessa ai moduli a lui affidati, mediante un registro predisposto dal Senato Accademico, anche con modalità informatizzate. Al termine dei moduli didattici assegnati, il registro viene consegnato al Preside, che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà e provvede a segnalare al Rettore eventuali irregolarità o mancati adempimenti ai compiti assegnati.
11. Al termine dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 novembre, ciascun docente è tenuto a preparare un prospetto riassuntivo dell'attività didattica effettivamente svolta, secondo un formato predisposto dal Senato Accademico, anche con modalità informatizzate. Tale prospetto viene debitamente firmato dal docente con validità di autocertificazione dell'attività effettivamente svolta, e quindi consegnato al Preside della Facoltà, che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà e provvede a trasmetterne copia ai Presidenti dei Corsi di Studio interessati, ai relativi Osservatori Permanenti della Didattica e al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
12. Il pieno soddisfacimento del carico didattico totale e degli impegni didattici istituzionali dei docenti, previsti nei precedenti commi, e l'adeguata documentazione di tali requisiti, costituiscono condizione imprescindibile per l'applicazione agli stessi docenti delle norme del "Regolamento in materia di autorizzazioni per incarichi retribuiti a professori e ricercatori universitari" vigente nell'Ateneo.

Articolo 27

Attività didattiche formative, integrative e di tutorato
legate all'incentivazione dei Professori e dei Ricercatori

1. Le attività didattiche formative, integrative e di tutorato, sono disciplinate dall'apposito Regolamento emanato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 28

Promozione e pubblicità dell'Offerta Didattica

1. L'Offerta Didattica dell'Ateneo è pubblica. E' compito delle Facoltà rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalla Facoltà stessa (orari di ricevimento dei Professori e dei Ricercatori, calendario didattico e calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze) mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme ritenute opportune.

Articolo 29

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio dei Corsi di Laurea è conferito a seguito di prova finale, nella forma specificata nell'Ordinamento Didattico, ed è finalizzato ad un giudizio complessivo sulle competenze e le abilità, anche professionalizzanti, acquisite dal laureando.
2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad un' apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Laurea, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i relativi Regolamenti Didattici devono prevedere la realizzazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un Professore, di ruolo o fuori ruolo, o di un Ricercatore, con funzioni di relatore. In tali casi i Regolamenti fissano il termine per la consegna della tesi.
4. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Ordinamento Didattico.
5. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea e della Laurea Magistrale sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Preside o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori ed esperti esterni.
7. Nei Corsi di Studio Interfacoltà, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da professori e ricercatori delle diverse Facoltà interessate, in percentuali che saranno definite dai relativi Regolamenti didattici.
8. Le Commissioni dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di sessantasei centodecimi; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode.
9. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 4, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO III

Diritti e doveri degli studenti

Articolo 30

Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di Studio sono indicati nella Guida dello Studente, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti.
2. Coloro che, già in possesso di Laurea o di Laurea Magistrale, intendono conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello possono inoltrare al Preside di Facoltà richiesta di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo. In merito a tali richieste si pronuncia il Consiglio di Facoltà, previa valutazione del relativo Consiglio di Corso di Studio.
3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio.

Articolo 31

Certificazioni

1. Le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche .
2. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (*Diploma Supplement*)

Articolo 32

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Articolo 33

Allegati e approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

1. In allegato al presente Regolamento sono acclusi l'elenco completo dei Corsi di Studio ed i relativi Ordinamenti Didattici.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico e, in seguito all'approvazione del Ministro, è emanato con Decreto del Rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore.
3. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Ateneo per un'ampia divulgazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 34

Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Modifiche al presente Regolamento Didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 35

Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio, fermo restando che la frequenza dei corsi è limitata alla durata legale dei corsi stessi, e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti Didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.
2. Gli studenti hanno la possibilità di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio disciplinati dal presente Regolamento. I Consigli di ciascun Corso di Studio disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a Corsi di Studio previsti dai nuovi ordinamenti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi Universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati, dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, in crediti e, previa approvazione dei relativi Consigli di Facoltà, riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole Dirette a Fini Speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
4. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici previgenti, la Laurea, la Laurea Specialistica e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di Dottore, Dottore Magistrale e Dottore di Ricerca. La qualifica di Dottore Magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999.
5. Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria prosegue sulla base dell'ordinamento previgente.

Articolo 36

Elenco delle Facoltà

Le Facoltà istituite presso l'Ateneo sono:

1. Facoltà di Agraria
2. Facoltà di Architettura
3. Facoltà di Economia
4. Facoltà di Farmacia
5. Facoltà di Giurisprudenza
6. Facoltà di Ingegneria
7. Facoltà di Lettere e Filosofia
8. Facoltà di Medicina e Chirurgia
9. Facoltà di Scienze della Formazione
10. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
11. Facoltà di Scienze Motorie
12. Facoltà di Scienze Politiche

INDICE	
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Oggetto del Regolamento
TITOLO I Corsi di Studio e strutture didattiche	
Art. 3	Titoli e Corsi di Studio
Art. 4	Strutture didattiche
Art. 5	Ordinamenti didattici
Art. 6	Regolamenti Didattici
Art. 7	Le Facoltà e i Consigli di facoltà
Art. 8	I Corsi di Studio e i Consigli di Corsi di Studio
Art. 9	I Consigli di Classe e Interclasse
Art. 10	Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
Art. 11	Crediti formativi universitari
Art. 12	Manifesto degli Studi e curricula
Art. 13	Orientamento e tutorato
Art. 14	Osservatori Permanenti della Didattica

TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche	
Art. 15	Corsi di Laurea
Art. 16	Corsi di Laurea Magistrale
Art. 17	Corsi di Specializzazione
Art. 18	Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 19	Master universitari
Art. 20	Trasferimenti, passaggi di corso e di Facoltà, ammissione a singoli corsi di insegnamento
Art. 21	Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
Art. 22	Calendario didattico
Art. 23	Tipologia e articolazione degli insegnamenti
Art. 24	Esami e verifiche del profitto
Art. 25	Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti
Art. 26	Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori
Art. 27	Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Professori e dei Ricercatori
Art. 28	Promozione e pubblicità dell'Offerta Didattica
Art. 29	Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
TITOLO III Diritti e doveri degli studenti	
Art. 30	Immatricolazioni e iscrizioni
Art. 31	Certificazioni
Art. 32	Tutela dei diritti degli studenti

TITOLO IV Norme transitorie e finali	
Art. 33	Allegati e approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo
Art. 34	Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
Art. 35	Norme transitorie
Art. 36	Elenco delle Facoltà